

Sentenza n.724/2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CAGLIARI

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

La dott. Daniela Coinu, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi

Dell'art. 281 sexies c.p.c., nella pubblica udienza del 11 marzo 2011, la seguente

SENTENZA

nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n.1355/06 del R.A.C.L. dell'anno 2006 promossa da:

*****, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Rosalia Pacifico, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in Cagliari presso l'Ufficio Legale dell'Ente, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Camba e Sandra Trincas in virtù di procura speciale a margine della memoria difensiva

CONVENUTA

E CONTRO

***** , contumaci

CONVENUTI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 3 aprile 2006, ***** , premesso che l'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente, presso il quale egli prestava servizio inquadrato in categoria D4, servizi e dei settori nei quali era articolato, aveva, altresì, provveduto, con le determinazioni del Direttore Generale n.1507 e n.1508 del 8 agosto 2005, poi modificate, integrate e rettifiche con determinazioni n. 1554 del 10 agosto 2005 e n. 1693 del 12

settembre 2005, all'attribuzione degli incarichi di responsabilità dei settori di nuova istituzione, nonché all'attribuzione di alcuni incarichi individuali di studio e alta professionalità, ha allegato di non essere stato l'atto, illegittimamente, oggetto di alcuna attribuzione.

Egli, in particolare, ha lamentato, da un lato, il fatto che, in violazione delle disposizioni normative e contrattuali di settore, la Regione Autonoma della Sardegna non avesse provveduto, né ad effettuare una preventiva predisposizione dei criteri di selezione degli aventi diritto, né ad effettuare tra i medesimi aventi diritto, alcun effettivo procedimento comparativo - non risultante, infatti, dai provvedimenti adottati - al fine di valutare in concreto attitudini, capacità, titoli professionali, culturali e di servizio degli stessi, nonché, dall'altro lato, il fatto che, laddove l'amministrazione resistente avesse correttamente effettuato la predetta valutazione, egli, in virtù delle competenze pregresse già maturate nel servizio di appartenenza, sarebbe certamente risultato idoneo.

Il ricorrente, convenendo in giudizio sia la Regione Autonoma della Sardegna, sia tutti coloro che avevano avuto concreta assegnazione degli incarichi in oggetto, ha, pertanto, domandato che venisse accertato il suo diritto di ottenere, nell'ambito della procedura di cui alle determinazioni sopra indicate, il conferimento dell'incarico di settore di studio e alta professionalità corrispondente alle competenze maturate e il conseguente diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

La Regione Autonoma della Sardegna si è costituita in giudizio e ha resistito.

Gli altri convenuti, malgrado la rituale notificazione degli atti introduttivi, non si sono costituiti in giudizio.

La domanda proposta dal ricorrente è parzialmente fondata e deve, pertanto, negli stessi limiti, essere accolta.

A norma degli artt. 12 e 13 l. 31/98, l'amministrazione regionale è organizzata in direzioni generali e servizi (art. 12, co. 1). I servizi, a loro volta, possono essere articolati in ulteriori unità organizzative ad uno o più livelli e a tali unità sono preposti dipendenti di qualifiche funzionali inferiori a quella di dirigente (art. 12, co. 4 e 7).

Con contratto integrativo regionale del novembre 2002, presente in atti, le parti collettive, nel disciplinare, ai sensi degli artt. 10 e 12 del CCRL, la materia dell'organizzazione del lavoro presso le strutture degli Assessorati, avevano, inoltre,

specificamente previsto che i Servizi potessero essere sottoarticolati in unità organizzative di primo livello (settori) e di secondo livello (sezioni) (artt. 2, 3 e 5) e che, in generale, per l'affidamento degli incarichi delle Unità Organizzative di primo e secondo livello, si dovesse tenere conto *“del curriculum personale”* dei candidati, *“valutando precipuamente la preparazione professionale in termini di esperienza e di competenza in conformità all'incarico da conferire”* (ovvero, per gli incarichi individuali di cui all'art. 5 CIRL, non comportanti la titolarità di posizioni organizzative, si dovesse tenere conto *“del curriculum personale, da cui risulti adeguata capacità ed esperienza in relazione all'assolvimento dell'incarico”*).

Orbene, premesso che certamente gli atti di conferimento di incarico di cui il ricorrente si duole nel presente giudizio hanno natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione convenuta con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, deve, peraltro, ritenersi che la predetta normativa, individuando i limiti interni di quelle capacità e di quei poteri medesimi, avesse obbligato l'amministrazione convenuta al rispetto dei criteri di massima nella stessa contenuti, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili nella materia del pubblico impiego alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art.97 Cost., imponendo alla stessa, quindi, la reale effettuazione delle valutazioni previste, anche eventualmente con forme comparative, e, quindi, e comunque, l'esternazione delle ragioni giustificatrici delle scelte adottate (si vedano, sul punto, da ultimo, benché relative a fattispecie di conferimento di incarichi dirigenziali, Cass. ord. 12 ottobre 2010, n. 21088, Cass. 30 settembre 2009, n. 20979 e Cass. 14 aprile 2008, n. 9814).

D'altra parte, come emerge dalla nota scritta del 31 dicembre 2001, prot. 33021, proveniente dall'Assessore degli Affari Generali della Regione convenuta, deve osservarsi come, già in data 24 marzo 2000, l'ente convenuto, con circolare assessoriale prot. n. 7251, avesse provveduto, proprio con specifico riferimento alla attribuzione degli incarichi di responsabilità di settore, a precisare come i relativi provvedimenti dovessero *“dare conto della capacità professionale del nominato in relazione ai compiti assegnati al settore, anche con riguardo alla sua preparazione specifica ed al suo curriculum formativo e professionale”* e come, nella nota predetta del 31 dicembre 2001,

l'assessore degli Affari Generali sollecitasse, infatti, la predisposizione di un'adeguata motivazione degli atti in oggetto, invitando i Direttori Generali a non ricorrere a motivazioni contenenti il riferimento ad *“una mera dichiarazione di capacità allo svolgimento dell'incarico, senza alcun riferimento, almeno per relationem, ai requisiti professionali ed alle esperienze di servizio ritenuti qualificanti per il conferimento dell'incarico medesimo”*.

Nella presente fattispecie, pertanto, nella quale, come emerge dall'esame delle determinazioni n.1507 e n.1508 del 8 agosto 2005, n. 15 4 del 10 agosto 2005 e n. 1693 del 12 settembre 2005, presenti in atti, le ragioni esternate sono meramente apparenti, esaurendosi, infatti, nella mera ripetizione dei parametri valutativi (*“visti i curricula agli atti degli uffici, dai quali si evince la idoneità all'incarico dei funzionari prescelti sulla base del possesso del titolo di studio, preparazione professionale acquisita, esperienza di lavoro maturata preferibilmente nell'area di competenza del servizio in cui il settore è incardinato”*, così nella determinazione n. 1507 del 2005) e tali, pertanto, da non fornire alcuna concreta indicazione in ordine alle effettive ragioni sulle quali le valutazioni medesime erano state fondate, il procedimento seguito dalla Regione Sardegna per l'attribuzione degli incarichi deve essere considerato illegittimo e tale cioè da configurare, da parte della medesima e a danno del ricorrente, un inadempimento contrattuale.

Non può, peraltro, come vorrebbe il ricorrente, riconoscersi in questo giudizio il diritto dello stesso a ricoprire uno degli incarichi in discussione.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, nelle attività, come quella presente, rimesse alla discrezionalità del datore di lavoro, il controllo giudiziale deve limitarsi all'indagine sul rispetto delle garanzie procedurali previste e sull'osservanza delle regole della correttezza e buona fede, mentre non può determinare, attraverso l'esercizio sostitutivo dei poteri discrezionali, una intromissione del giudice nel merito delle scelte organizzative *“aziendali”*.

Come piuttosto riconosciuto dai giudici di legittimità (si vedano le sentenze sopra indicate), nei casi come quello in esame in cui visto il tempo limitato di durata dell'incarico deve escludersi che vi sia un interesse attuale all'annullamento della

selezione, la condotta inadempiente del datore di lavoro deve essere considerata suscettibile di produrre un danno risarcibile.

Nella fattispecie in oggetto, nella quale il ricorrente ha perduto la probabilità di vedersi attribuito l'incarico medesimo, con ciò subendo un danno patrimoniale, oltre che all'immagine professionale, egli dovrà essere risarcito, in via equitativa, con una somma ottenuta applicando un coefficiente di riduzione al parametro costituito dalla indennità da lui percipienda e non percepita per la durata dell'incarico.

A tal fine, considerando, per un verso, l'ammontare medio dell'indennità prevista per le due tipologie di incarico (Euro 517,00 mensili per ciascuno dei 29 incarichi di settore Euro 310,00 per ciascuno dei tre incarichi di studio e alta professionalità), pari a Euro 497,59 (Euro 517 x 29 = Euro 14.993,00; Euro 310,00 x 3 = Euro 930,00; Euro 14.993,00 + Euro 930,00 = Euro 15.923,00; Euro 15.923,00 : 32 incarichi complessivi = Euro 497,59), e la durata media degli incarichi medesimi (12 mesi per ciascuno dei 29 incarichi di settore e 5 mesi per ciascuno dei tre incarichi di studio e alta professionalità), pari a 11,34 mesi (29 x 12 mesi = 348 mesi; 3 x 5 mesi = 15 mesi; 348 + 15 = 363 mesi; 363 : 32 incarichi complessivi = 11,34 mesi), e valutando, per altro verso, la condizione del ricorrente (in particolare il curriculum vitae del ricorrente e gli incontestati incarichi pregressi allo stesso ripetutamente affidati nel servizio tutela delle acque) e le correlative possibilità che lo stesso si vedesse attribuito uno degli incarichi in oggetto, deve ritenersi congrua la quantificazione dei danni da risarcire nella misura del 20% dell'indennità media, come sopra calcolata, per il tempo di durata media degli incarichi, come sopra calcolato, e cioè nella misura di complessivi Euro 1.128,53 (497,59 x 20% x 11,34).

Alla stregua delle considerazioni sopra in parziale accoglimento delle domande proposte dal ricorrente, la Regione Autonoma della Sardegna deve essere condannata, a titolo di risarcimento dei danni, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di Euro 1.128,53, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei diritti.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico dell'ente convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. condanna la Regione convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma complessiva di Euro 1.128,53, oltre maggior somma tra interessi e rivalutazione con decorrenza dalla data di maturazione dei diritti;
2. rigetta le ulteriori domande proposte dal ricorrente;
3. condanna la Regione convenuta al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.126,25, di cui Euro 800,00 per onorari ed Euro 1.090,00 per diritti, oltre accessori dovuti per legge.

Cagliari, 11 marzo 2011.

IL GIUDICE

dott. Daniela Coinu

IL CANCELLIERE

Depositato in cancelleria oggi

Cagliari, lì 11 MAR 2011